

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3803

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MILIOTO

Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti

Presentata il 19 marzo 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 29 gennaio 1994, n. 87, ha creato un'ennesima discriminazione per i pensionati pubblici. Si tratta dell'annosa questione dell'indennità integrativa speciale sulla liquidazione di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324. Il Parlamento nel 1994 emanò una legge, la n. 87 appunto, che concedeva la riliquidazione dell'indennità integrativa speciale sulla liquidazione ai dipendenti statali posti in quiescenza dal 1° dicembre 1984 al 30 novembre 1994, previa presentazione di relativa domanda su apposito modello, entro il termine perentorio del 30 settembre 1994, all'ente erogatore.

La legge originaria, la citata n. 324 del 1959, che stabiliva il calcolo dell'indennità integrativa speciale sulla liquidazione, fu sempre disattesa fin quando, nel 1993, la Corte costituzionale, con sentenza n. 243, dispose l'obbligatorietà del calcolo della

suddetta indennità per tutti i dipendenti statali senza alcun riferimento a limiti temporali.

Con tale dispositivo la Corte costituzionale poneva sullo stesso piano il diritto alla percezione dell'indennità integrativa speciale dei dipendenti statali, che ancora non la percepivano, con quello dei dipendenti degli enti locali che, di fatto, la percepivano dal 1° gennaio 1974.

In sostanza la Corte costituzionale chiedeva al Parlamento di legiferare secondo i principi stabiliti dalla citata sentenza n. 243 del 1993.

La legge n. 87 del 1994 non ha tenuto conto delle indicazioni della Corte costituzionale e non ha rispettato il principio di omogeneità dei trattamenti previdenziali.

Con la presente proposta di legge si intendono colmare tali lacune e riconoscere un diritto a migliaia di cittadini.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, è sostituito dal seguente:

« 1. Sulla quota dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 1 è dovuto, a decorrere dal 1° gennaio 1974, il contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale iscritto alle gestioni previdenziali. Tale contributo, per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 30 novembre 1994 è determinato ai sensi della normativa vigente in materia. Ai sensi della presente legge, le somme dovute a titolo di prestazioni sono soggette a rivalutazione e a corresponsione dei relativi interessi, per il periodo dal 1° gennaio 1974 al 30 novembre 1994, in conformità a quanto stabilito dal regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 1° settembre 1998, n. 352 ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. — 1. Hanno diritto al trattamento previsto dalla presente legge i dipendenti statali comunque cessati dal servizio dal 1° gennaio 1974 al 30 novembre 1994, nonché i superstiti e gli eredi legittimi o testamentari. Tale diritto si ottiene tramite formale richiesta da parte degli interessati, o dei loro eredi legittimi o testamentari, all'ente preposto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Le prestazioni di cui al comma 1, comprensive di interessi e di rivalutazioni monetari, devono essere corrisposte dall'ente previdenziale preposto entro il 31 dicembre 2005 ».

ART. 3.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 500 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,26



14PDL0044760